



COMUNE DI  
San Giuliano Milanese

---

# **REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2023

---

# INDICE

Art. 1 – Istituzione, durata e cessazione.	2
Art. 2 – Nomina dei commissari.	2
Art. 3 – Rappresentanza dei gruppi consiliari nelle Commissioni.	3
Art. 4 – Presidenza e segreteria.	3
Art. 5 – Compiti.	4
Art. 6 – Competenze per materia.	4
Art. 7 – Convocazione.	4
Art. 8 – Seduta in videoconferenza	5
Art. 9 – Validità delle sedute e delle votazioni.	6
Art. 10 – Partecipazione alle sedute del Sindaco, del Presidente del Consiglio e degli Assessori.	6
Art. 11 – Verbali delle riunioni.	6
Art. 12 – Richieste di dati. Audizioni e collaborazioni di terzi.	7
Art. 13 – Partecipazione alla Commissione Consiliare e sostituzione dei componenti.	7
Art. 14 – Commissioni Consiliari d'Indagine.	7
Art. 15 – Funzionamento delle Commissioni d'Indagine.	8
Art. 16 – Disposizione di rinvio.	9

## **Art. 1 – Istituzione, durata e cessazione**

1. Le Commissioni Consiliari, in conformità ai principi dello Statuto, sono istituite nella seduta immediatamente successiva a quella della convalida degli eletti per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio.
2. Le Commissioni permanenti sono le seguenti:
  - Commissione Affari Generali e Istituzionali;
  - Commissione Pianificazione e contabilità economica;
  - Commissione Servizi al Cittadino con competenze su Cultura, Educazione, Sport, Servizi alla Persona e Politiche Sociali;
  - Commissione Gestione Territorio e Ambiente;
  - Commissione Sviluppo Economia Locale e Aziende Partecipate;
  - Commissione Politiche della Sicurezza e Protezione Civile.
3. La Commissione Affari Generali e Istituzionali, la cui presidenza spetta alla minoranza, funziona anche da Commissione di Garanzia e Controllo.
4. Il Consiglio Comunale può istituire, su richiesta motivata di almeno 1/3 (un/terzo) dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, Commissioni Speciali di Inchiesta su aspetti dell'attività amministrativa dell'Ente.

## **Art. 2 – Nomina dei commissari.**

1. Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri Comunali designati, entro 10 (dieci) giorni dalla costituzione, dai Capigruppo Consiliari. Le designazioni sono inviate dai Capigruppo al Presidente del Consiglio, per il tramite della Segreteria Generale, e da questi comunicate al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla loro trasmissione.
2. Una Commissione può essere validamente costituita quando è stato designato un numero di Consiglieri che rappresenti la maggioranza dei voti assegnati al Consiglio Comunale.
3. I membri delle Commissioni Speciali di Inchiesta sono nominati dal Consiglio Comunale con il provvedimento istitutivo della Commissione stessa, su designazione dei Capigruppo Consiliari.
4. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.
5. I Consiglieri possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti delle quali non fanno parte, senza diritto di voto, di parola e senza che agli stessi spetti il gettone di presenza.
6. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Capogruppo Consiliare di appartenenza designa un altro Consigliere con la procedura prevista al comma 1 per le Commissioni permanenti e con quella di cui al comma 3 per le Commissioni Speciali di Inchiesta.
7. Le dimissioni dei Commissari devono essere presentate per iscritto, tramite posta certificata dell'Ente o consegna a mano all'Ufficio Protocollo, ed indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale ed alla Segreteria Generale.

8. Il Capogruppo Consiliare, in ogni momento, può procedere alla sostituzione di ciascun componente del proprio gruppo; qualora quest'ultimo ricopra la carica di Presidente o Vice Presidente, la Commissione provvederà con la nuova elezione.

### **Art. 3 – Rappresentanza dei gruppi consiliari nelle Commissioni.**

1. E' garantita in ogni Commissione Consiliare permanente almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari composti da almeno 5 (cinque) Consiglieri possono essere rappresentati, in seno alle Commissioni medesime, da 2 (due) Consiglieri.
3. Ogni Gruppo Consiliare dispone, in ogni Commissione, di tanti voti quanti ne possiede in Consiglio Comunale.
4. Il Capogruppo di un gruppo rappresentato in Commissione da più commissari, designa chi fra di essi ha il diritto di esprimere il voto per il gruppo.
5. I membri delle Commissioni che, ai sensi del comma precedente, non sono designati per esprimere il voto, possono dissentire dalla votazione del gruppo. In tal caso il loro voto vale come voto individuale, ed esso va a diminuire il peso del voto espresso dal rappresentante del gruppo.
6. I Consiglieri che fanno parte del gruppo misto partecipano e votano nelle sedute delle Commissioni; il numero dei voti attribuiti a ciascuno di loro è pari ad 1 (uno).
7. In fase d'istituzione delle Commissioni, i gruppi superiori a 5 (cinque) Consiglieri indicheranno in quali Commissioni saranno rappresentati da più di un Consigliere Comunale.

### **Art. 4 – Presidenza e segreteria.**

1. La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Presidente del Consiglio entro e non oltre 15 (quindici) giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.
2. Le Commissioni eleggono, nella prima seduta, tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente, a maggioranza di voti e con votazione palese. In caso di parità di voti ottenuti dai candidati, risulterà eletto il candidato più anziano di età.
3. Un Consigliere Comunale può essere Presidente di una sola Commissione Consiliare.
4. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento.
5. La presidenza della seduta è assunta dal Consigliere anziano tra i partecipanti qualora siano assenti il Presidente e il Vice Presidente o si tratti della seduta di insediamento della Commissione.
6. In caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, decadenza o rimozione del Presidente, il Vice Presidente rimane in carica e procede con l'elezione del nuovo Presidente.
7. Su tutte le questioni, anche interpretative, del presente Regolamento, che dovessero essere sollevate nel corso delle sedute delle Commissioni Consiliari, decide il Presidente della Commissione ed, in caso di opposizione da parte di un Commissario, si decide a maggioranza.

8. Il segretario delle Commissioni è un funzionario del Comune.

#### **Art. 5 – Compiti.**

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno il compito di:
  - a. svolgere funzioni istruttorie, consultive, referenti e propositive sugli atti di competenza del Consiglio Comunale;
  - b. esaminare e approfondire questioni di interesse cittadino loro demandate dal Consiglio Comunale, dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco;
  - c. formulare, su richiesta di Presidenti di altre Commissioni, pareri su questioni all'esame di tali Commissioni, relativamente ai punti rientranti nelle proprie competenze.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, su parere della Conferenza Capigruppo, invia alle Commissioni Consiliari le proposte di deliberazione sulle quali si ritiene opportuno che venga espresso ulteriore parere.
3. I termini per l'esame dei provvedimenti demandati alle singole Commissioni sono stabiliti dai Presidenti delle stesse.

#### **Art. 6 – Competenze per materia.**

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza per tutti i problemi dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende Speciali, degli Enti e delle Società a partecipazione comunale, in relazione alle materie a ciascuna di esse attribuite, in coerenza con i poteri attribuiti al Consiglio Comunale dall'ordinamento vigente.
2. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva, il Presidente del Consiglio ne attribuisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.
3. Nel caso in cui la proposta riguardi materia di competenza di più Commissioni, i Presidenti possono convocare Commissioni congiunte. Qualora sia controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente del Consiglio, promuove la convocazione congiunta di più Commissioni, per le determinazioni del caso.

#### **Art. 7 – Convocazione.**

1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta del Presidente del Consiglio o di un numero di componenti della Commissione che rappresenti almeno 1/5 (un/quinto) dei componenti il Consiglio Comunale, senza computare a tal fine il Sindaco, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste. In caso di mancata convocazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, da parte del presidente della Commissione, su istanza dei richiedenti, provvede il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente della Commissione fissa il programma dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta e l'elenco delle persone invitate ad intervenire. Il Presidente provvede all'integrazione

nell'ordine del giorno di determinati argomenti, nel caso di richiesta di un numero di componenti della Commissione che rappresenti almeno 1/5 (un/quinto) dei componenti il Consiglio Comunale, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. L'avviso di convocazione, contenente il relativo ordine del giorno, è comunicato per iscritto e tramite posta elettronica certificata, almeno 3 (tre) giorni interi prima della riunione, a:
  - componenti della Commissione;
  - Sindaco, Presidente del Consiglio e Assessori competenti per materia;
  - Capigruppo Consiliari;
  - Segretario Generale e Dirigente del Settore competente per materia.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

4. L'avviso di convocazione delle Commissioni, con specificazione per ciascuna di esse della data, dell'ora, del programma dei lavori e del carattere pubblico della seduta, è portato a conoscenza dei cittadini sia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, sia mediante utilizzo di mezzi informatici. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo contraria deliberazione, a tutela del diritto alla riservatezza delle persone.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Commissari almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. Le Commissioni, di norma e fatti salvi i casi di urgenza, non si possono riunire durante le sedute del Consiglio Comunale e contemporaneamente allo stesso orario di altre Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo Consiliari. Durante la stessa giornata, al termine di una riunione congiunta di 2 Commissioni, è consentita la prosecuzione dei lavori solamente di una Commissione per la discussione di ulteriori argomenti di sua esclusiva competenza.

#### **Art. 8 – Svolgimento in modalità telematica delle Commissioni Consiliari**

1. Lo svolgimento delle sedute delle Commissioni Consiliari è consentito anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza da remoto o in modalità "mista", così come indicato dall'art. 73 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. La pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata, inoltre, mediante trasmissione in diretta streaming della seduta ovvero mediante pubblicazione in tempi differiti sul portale medesimo.
3. Per partecipare alla riunione, verranno inviate ai Consiglieri Comunali, a mezzo email o posta elettronica certificata, le credenziali o le modalità di accesso alla piattaforma utilizzata. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare alla seduta telematica è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, delle proprie credenziali di accesso.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia alle norme previste dal Titolo VIII, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in merito alla seduta in videoconferenza.

#### **Art. 9 – Validità delle sedute e delle votazioni.**

1. La seduta è validamente costituita con la presenza di un numero di Commissari che rappresenti almeno la metà dei Consiglieri in carica (13 – tredici Consiglieri).
2. Trascorsi 30 (trenta) minuti dall'ora di convocazione, il Presidente o il Vice Presidente o il Consigliere Anziano tra i presenti, constatato che non è stato raggiunto il quorum, dichiara deserta la seduta e gli argomenti, da sottoporre al Consiglio Comunale iscritti nel programma dei lavori, vengono discussi direttamente in Consiglio Comunale stesso.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio palese con le stesse modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, salvo i casi concernenti persone, che devono avvenire a scrutinio segreto.
4. I quorum di due o più Commissioni congiunte sono costituiti dalla sommatoria dei quorum delle singole Commissioni.
5. Le risultanze delle Commissioni vengono comunicate al Presidente del Consiglio.

#### **Art. 10 – Partecipazione alle sedute del Sindaco, del Presidente del Consiglio e degli Assessori.**

1. Il Sindaco, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni Consiliari per dare comunicazioni su argomenti iscritti nel programma dei lavori. Gli Assessori ed il Sindaco hanno diritto di intervento e di parola.
2. Gli Assessori partecipano alle sedute di Commissione che trattano argomenti iscritti all'ordine del giorno e che riguardano il proprio Settore.
3. La presenza del Sindaco o dell'Assessore delegato è obbligatoria:
  - qualora venga richiesta da almeno 2/3 (due/terzi) della rappresentanza consiliare, senza computare a tal fine il Sindaco;
  - qualora una proposta di deliberazione consiliare, già discussa e restituita con osservazioni dalla Commissione, venga riproposta nello stesso testo.
4. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio la richiesta della Commissione affinché concordi con il Sindaco la data dell'audizione.

#### **Art. 11 – Verbali delle riunioni.**

1. La videoregistrazione/registrazione della seduta, su supporto magnetico o digitale, sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi e delle decisioni.

#### **Art. 12 – Richieste di dati. Audizioni e collaborazioni di terzi.**

1. Le Commissioni possono chiedere al Sindaco, agli Assessori o direttamente agli uffici competenti, che sono tenuti a fornire tempestivamente, informazioni, chiarimenti, notizie, copie di atti o documenti riguardanti le proposte di deliberazione.

L'eventuale diniego di quanto richiesto deve essere motivato.

2. I Funzionari del Comune, gli Amministratori e i Dirigenti di Enti, Aziende ed Organismi cui il Comune partecipa, possono intervenire su richiesta del Presidente, del Sindaco o della maggioranza dei Commissari.
3. L'audizione in Commissione di persone estranee all'Amministrazione può essere richiesta da almeno 1/5 (un/quinto) dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.

#### **Art. 13 – Partecipazione alla Commissione Consiliare e sostituzione dei componenti.**

1. Ogni Consigliere partecipa alle sedute della Commissione Consiliare nella quale è stato designato.
2. Le sostituzioni definitive nelle Commissioni permanenti sono comunicate in forma scritta, per il tramite della Segreteria Generale, dai Capigruppo Consiliari al Presidente del Consiglio, che ne informa il Consiglio Comunale ed il Presidente della Commissione nella prima seduta.
3. In caso di impedimento temporaneo, i componenti delle Commissioni possono farsi sostituire nelle singole sedute da altri componenti del proprio gruppo consiliare, inviando comunicazione scritta al Presidente della Commissione ed alla Segreteria Generale; tale comunicazione può essere effettuata, in ogni caso, anche dal Capogruppo.
4. Ai Commissari è riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, così come previsto nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **Art.14 – Commissioni Consiliari d'Indagine.**

1. Un terzo (1/3) dei Consiglieri Comunali, senza computare a tal fine il Sindaco, può richiedere l'istituzione di Commissioni Speciali d'Inchiesta dandone idonee motivazioni.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, procede alla loro eventuale istituzione con apposita deliberazione.
3. La deliberazione anzidetta definisce l'oggetto, l'ambito di indagine e il termine per concluderla e per riferire al Consiglio Comunale con relazioni periodiche e conclusive.
4. Il prolungamento del termine, assegnato alla commissione per la conclusione dei suoi lavori, può essere autorizzato solo dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri.
5. Le Commissioni sono composte da Consiglieri scelti secondo accordi fra i Capigruppo Consiliari e di esse fanno parte un rappresentante per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale. Le relative decisioni vengono assunte secondo il meccanismo del voto ponderato in base al numero dei voti spettante in Consiglio Comunale al gruppo stesso.
6. Il numero legale necessario per la validità delle sedute della Commissione viene determinato con il medesimo meccanismo.
7. Nel corso della prima riunione convocata dal Presidente del Consiglio, la Commissione, con votazione palese, provvederà preliminarmente alla nomina del proprio Presidente, a maggioranza dei voti dei componenti, secondo il meccanismo del voto ponderato di cui al precedente comma 5), scelto al proprio interno.

8. Nel corso della stessa riunione la Commissione, con votazione palese, provvederà alla nomina di un Vicepresidente, a maggioranza dei voti dei componenti, secondo il meccanismo del voto ponderato di cui al precedente comma 5), che collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
9. I lavori della Commissione d'indagine non possono essere tenuti in modalità di videoconferenza ma esclusivamente in presenza presso la sede comunale. Viene redatto il verbale della discussione mediante registrazione / videoregistrazione della seduta.
10. Le riunioni delle Commissioni di indagine non sono pubbliche.

#### **Art.15 – Funzionamento delle Commissioni d'Indagine.**

1. La Commissione, convocata formalmente, è assoggettata alle regole del numero legale, per quote, ai fini del suo funzionamento, secondo il meccanismo del voto ponderato.
2. La Commissione non può riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio Comunale. Le riunioni delle Commissioni non sono pubbliche.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della Commissione, il Segretario Generale e i Dirigenti mettono a disposizione della Commissione gli atti afferenti l'oggetto dell'indagine espressamente richiesti, anche di natura riservata, con esclusione di quegli atti che contengono dati personali di soggetti terzi che non abbiano rilevanza ai fini dell'indagine.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei loro collaboratori, dei Rappresentanti del Comune in altri Enti e organismi.
5. I soggetti summenzionati invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi.
6. La Commissione può altresì convocare soggetti estranei all'Amministrazione, al Consiglio ed al personale comunale per effettuare le audizioni necessarie all'espletamento della funzione conoscitiva della Commissione stessa.
7. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione conclusiva della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti sentiti sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
8. La relazione conclusiva ed ogni altro elaborato vengono approvate dalla Commissione stessa, prima dell'illustrazione in Consiglio Comunale; anche in questo caso, ciascun Commissario esercita il voto ponderato in funzione della rappresentanza del Gruppo in Consiglio Comunale.
9. Nelle relazioni al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma.

10. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione conclusiva della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, impegna l'Amministrazione Comunale ad adottare entro i termini stabiliti i provvedimenti scaturiti dal dibattito consiliare.
11. La Commissione, con la presentazione della relazione finale al Consiglio Comunale, conclude la propria attività ed è sciolta.
12. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente della Commissione al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

**Art. 16 – Disposizione di rinvio.**

1. Ove non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, alle Commissioni Consiliari sono applicabili le disposizioni regolamentari relative al funzionamento del Consiglio Comunale.

### **COMMISSIONE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

- Regolamenti comunali;
- Statuto dell'Ente e delle aziende speciali;
- Convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Città Metropolitana, costituzione e modificazione di forme associative.

### **COMMISSIONE PIANIFICAZIONE E CONTABILITA' ECONOMICA**

- Bilancio e programmazione economico/finanziaria;
- Economato e provveditorato;
- Controllo equilibri finanziari;
- Entrate tributarie.

### **COMMISSIONE SERVIZI AL CITTADINO CON COMPETENZE SU CULTURA, EDUCAZIONE, SPORT, SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE SOCIALI**

- Scuole e servizi per l'infanzia;
- Refezione e Trasporto scolastico;
- Pari opportunità;
- Politiche abitative;
- Servizi di inclusione per disabili;
- Servizi minori e famiglie;
- Servizi socio-assistenziali (previdenza e assistenza, area adulti);
- Rapporti con il Distretto sociale sud-est Milano e ASSEMI;
- Tutela degli Animali;
- Sport, Tempo Libero, Politiche giovanili;
- Comunicazione e Cultura;
- Biblioteche;
- Festività civili.

### **COMMISSIONE GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

- Piano Governo del Territorio e pianificazione urbanistica;
- Manutenzione e conservazione del patrimonio e cimiteri;
- Tutela e valorizzazione dell'ambiente, salute e igiene pubblica;
- Politiche di gestione dei rifiuti e servizi di nettezza urbana;
- Opere pubbliche e lavori pubblici, riqualificazione urbana;
- Sportello unico edilizia privata e residenziale pubblica;
- Alienazione di beni comunali;
- Trasporto Pubblico Locale.

### **COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMIA LOCALE E AZIENDE PARTECIPATE**

- Rapporti con gli Organismi Partecipati;
- Attività e servizi per il turismo;
- Mercati pubblici;
- Sviluppo economico e Sportello Lavoro;
- Sportello unico delle attività produttive.

### **COMMISSIONE POLITICHE DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE**

- Polizia Locale;
- Sicurezza pubblica;
- Protezione civile;